



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/209.176.1/2021/DG ABAP – Serv V  
34.43.01/ 8.197.1 /2021/SSPNRR

*M*

Ministero dell' Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*E.p.c. a*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Soprintendenza archeologica,  
belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi e Lecce  
[sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e VINCA  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:* [ID: 8112] Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza di 19,593 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melpignano (LE).  
Proponente: CCEN Melpignano s.r.l.  
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.  
**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**



**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



*funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

**VISTO** l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in "*Ministero della transizione ecologica*" e recentemente con il D.L. 173/2022, in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*", e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "*Ministero della Cultura*";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che "*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*". **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.lgs. 152/2006;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con nota prot.105441 del 01.09.2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all'intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art.



23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa con nota del 31/01/2022, acquisita al prot. MiTE-17869 in data 14/02/2022, dalla Società CCEN Melpignano S.r.l.. Con la medesima nota, prot.105441 del 01.09.2022 il MITE ha comunicato altresì che l'intera documentazione di progetto è stata pubblicata sul sito web ministeriale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8831/12983>;

**CONSIDERATO** che la questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 3185 del 08.09.2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed ai Servizi II e III di questa DG di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

**CONSIDERATO** che Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 6771 del 24.04.2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 6505 del 27.04.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale nel quale *“esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento”*;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 6688-I del 03.05.2023, nella quale, si *“concorda con le valutazioni della competente Soprintendenza nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori storico-archeologici dell'area interessata e se ne conferma il parere negativo. Si evidenzia che, in ogni caso, il progetto resta comunque sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 25 del D.lgs.50/2016”*;

**VISTO** quanto comunicato dal **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 9620-I del 31.05.2023, nella quale si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza del Servizio III, in quanto nell'area di intervento non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società CCEN Melpignano S.r.l., e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;
- Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;
- D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.
- D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.
- D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE
- Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non



*idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*

- D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
- Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*

## OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull’intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

## CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMPIANTO

L’intervento è localizzato nel territorio del Comune di Melpignano (LE) in Località S.P. 361 km 3, a sud-ovest del centro urbano, ed è formato da n. 3 Sottocampi o Lotti, denominati SC1, SC2 ed SC3, su un unico sito, in un contesto prevalentemente agricolo.

I 3 sottocampi sono adiacenti tra loro e si trovano ad una distanza di circa 6 km a sud-ovest dal Comune di Melpignano, a 2 km ad ovest dal Comune di Maglie e a circa 5 km ad est dal Comune di Cutrofiano.

Il progetto in particolare interessa le particelle 1, 4, 23, 187 (impianto fotovoltaico) e le particelle 91 e 187 (cabina primaria) del Foglio 13 del N.C.E.U. del Comune di Melpignano.

L’impianto sarà disposto a terra su un’area di circa 113 x 87 m, con una **superficie complessiva di 22,27 ha** di terreno attualmente non coltivato nel contesto agricolo del comune di Melpignano, prevalentemente pianeggiante. L’impianto fotovoltaico in progetto avrà una potenza di picco pari a 19.593,60 kW e una potenza massima in immissione pari a 18.000,00 kW, sarà del tipo *grid connected* e l’energia elettrica



prodotta sarà riversata completamente in rete, con allaccio in Media Tensione alla Rete di E-Distribuzione attraverso la realizzazione di una nuova cabina primaria.

L'intervento prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici in moduli in silicio monocristallino della potenza unitaria di 600 Wp, disposti a copertura uniforme dell'area individuata ad una quota media di 85 m slm. I moduli saranno posti su strutture a inseguimento monoassiale, *tracker*, di tipo modulare, assemblabili per ospitare da 26 fino a 78 moduli, nel suo complesso l'intero impianto captante prevede l'installazione di 32.656 moduli.

L'altezza dei moduli posti su *tracher* è variabile da 0,50 cm a oltre 4,20 m dal suolo, come si evince dagli elaborati presentati, ben più alta delle opere di recinzione e delle componenti di mitigazione vegetale prevista nel progetto (Cfr. *Elab. 023201\_IMP Opere di Mitigazione –Particolari*). L'impianto sarà corredato da n. 9 Power Station, n. 3 Cabine di Consegna, n. 3 Cabine Utente e n. 1 Control Room, oltre la rete di viabilità interna di superficie e le connessioni di rete, interne ed esterne. Le linee MT in uscita dalla *Delivery Cabin* (Cabina di Consegna), saranno convogliate attraverso un cavidotto interrato alla nuova Cabina Primaria E-Distribuzione. La nuova Stazione RTN avrà dimensioni pari a circa 1.504 mq e sarà dotata di una sezione a 150 kV costituita da n. 2 stalli linea 150 kV.

L'area interessata dall'impianto sarà interamente recintata. Per l'ingresso alla stazione, sarà previsto un cancello carrabile largo 7,00 m di tipo scorrevole ed un cancello pedonale, ambedue inseriti fra pilastri e puntellature in conglomerato cementizio armato ed una strada di accesso di lunghezza di circa 150 m e larghezza di circa 6 m che fungerà da raccordo alla strada interpoderale esistente. Saranno inoltre previste, lungo la recinzione perimetrale della stazione, gli ingressi indipendenti dell'edificio per i punti di consegna delle alimentazioni MT dei servizi ausiliari nonché per il locale destinato ad ospitare le apparecchiature di telecomunicazione. Per mitigare l'impatto visivo dell'opera al di fuori della recinzione, lungo l'intero perimetro, indicativamente nella fascia compresa tra il confine di proprietà e le recinzioni di progetto, è prevista la piantumazione di essenze vegetali di vario tipo, prevalentemente olivo (Cfr. *Elab. 023201\_IMP Opere di Mitigazione –Particolari*).

## CONTESTO CULTURALE E PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO

### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

**Per il territorio della Regione Puglia vige il PPTR**, strumento pianificatorio **redatto ai sensi dall'art. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004**, che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

**Il PPTR pertanto è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dal progetto ricade in parte, in particolare per le opere di trasformazione paesaggistica, nell'Ambito Territoriale 10 del *Tavoliere salentino* (allegato 5.10 al PPTR) e, per la particolare conformazione del territorio del comune di Melpignano, che nella propagine territoriale sud sud-ovest, si inserisce in parte nell'Ambito Territoriale 11 del *Salento delle Serre* (allegato - *Elaborato n. 5 del PPTR Schede degli ambiti paesaggistici*)



In premessa si segnala che l'impianto e le sue opere di rete e connessione interessano un esteso e ampio contesto paesaggistico, prevalentemente pianeggiante, di grande valore testimoniale, che pur non interessando direttamente beni culturali o paesaggistici, presenta, all'interno del buffer di 5 km dall'area d'intervento, un censimento estremamente denso di testimonianze che contribuiscono a definire il contesto paesaggistico dove il progetto è inserito come un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

## 1.1 BENI PAESAGGISTICI

**1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO** ai sensi degli artt. 134 c.1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

L'area direttamente interessata dall'intervento non risulta essere oggetto di provvedimenti di tutela diretta o indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004. Inoltre, la stessa area, non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta o indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004.

L'intervento interferisce direttamente con due componenti paesaggistiche perimetrata dal PPTR Puglia e confermate dalla pianificazione locale adeguata allo strumento, come *Componenti Geomorfologiche UCP – Doline*, una interna all'area d'intervento, a sud-ovest, e una tangente ad essa. Nella parte sud dell'impianto, tangente all'area d'intervento, è presente un'estesa *Componente UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico*.

**1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: PPTR**

Il PPTR dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale sul territorio tutto con diversi livelli di tutela, anche con azioni e indicazioni operative volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi strategici del piano stesso nel più ampio quadro normativo nazionale ed europeo (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali).

**Sono strumento di valutazione rilevante per il progetto gli:**

- **Obiettivi di qualità dello Scenario Strategico** delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area;
- **Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi** delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.lgs. 42/2004).

## 1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

**1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE** (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

L'impianto e le sue opere complementari e di connessione alla rete non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta o indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta o indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.lgs. 42/2004.

Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale, paesaggistico o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento estremamente denso di testimonianze che contribuiscono a definire il contesto paesaggistico come un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004)



## 2. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELLE AREE CONTERMINI

### A. BENI PAESAGGISTICI

Analizzando il quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta è caratterizzata principalmente dalla presenza di una rete di piccoli centri collegati tra loro da una fitta viabilità provinciale.

In particolare il paesaggio agrario del Salento centrale si presenta come un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Questo paesaggio è il risultato di un'antica attività antropica che nel corso dei secoli ha fortemente modificato la fisionomia originaria del territorio. Il rapporto intercorso fra uomo, agricoltura, allevamento del bestiame e produzione ha delineato un assetto unico di controllo e organizzazione dell'ambiente. Caratterizzano tale assetto paesaggistico molti segni diversi tra loro interrelati:

- *muretti a secco* per delimitare le unità particellari;
- *paretoni, limitoni e pareti grossi* per segnare i confini di antichi possedimenti feudali;
- *spase e lettiere* per essiccare i fichi;
- *lamie e paiare* usati come ripari temporanei o depositi per attrezzi;
- *pozzi, pozzelle e cisterne* per l'approvvigionamento dell'acqua;
- *neviere, apiari, aie, trappeti, forni, palmenti* per ghiaccio, miele e cera, grano, olio, pane e vino;
- *torri colombaie e giardini chiusi* per l'allevamento di colombi e la coltivazione di frutta.

**Tutti elementi che, nel loro insieme determinano un forte carattere identitario e culturale per il paesaggio agrario del territorio salentino e ne qualificano la misura e i rapporti di scala.**

L'area vasta in esame, inoltre, è caratterizzata dalla presenza di elementi tipici del paesaggio rurale del tavoliere salentino e delle serre che lo dominano, come il sistema masserizio, edificato storico e sue connessioni, come ampiamente dimostrato anche dalla ricognizione e perimetrazione del PPTR.

Il contesto paesaggistico di riferimento dove sarà localizzato l'intervento, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari carrabili di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale, alcuni di essi in terra battuta, che dalle strade provinciali SP363 (*Cutrofiano-Maglie*) e SP361 (*Casarano-Maglie*), servono l'ambito e perimetrano l'area d'intervento.

L'uso del suolo, in particolare per i contesti agricoli di continuità, è un indicatore essenziale per la valutazione d'impatto territoriale, come attestato dalla *Corine Land Cover (CLC) ISPRA*, (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) indicatore che a livello europeo è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

Il consolidato uso agricolo dell'ambito paesaggistico dove si inserisce l'intervento in valutazione, con la sua rete di connessione che ne costituisce struttura e paesaggio, ha nel tempo caratterizzato e qualificato il territorio, rendendolo riconoscibile nei suoi aspetti identitari, con gli elementi di piccola scala come sopra rappresentati.

L'uso del suolo descritto è prevalente per l'ambito di paesaggio dove il progetto si colloca, e contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche come contesto paesaggistico identitario, con le ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto paesaggistico si riscontra la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e con consistenti complessi architettonici *masserizi*, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio





nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri identitari costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi con un fitto sistema idrografico di fossi e canali.

## ANALISI DELLA STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

### COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

Nell'area di intervento sono riconoscibili numerose componenti paesaggistiche indicate dalla pianificazione regionale e diffuse nell'aree contermini in particolare concentrate a sud e a nord dell'impianto, perimetrare dal PPTR Puglia quali Ulteriori Contesti Paesaggistici e denominati: *Componenti Geomorfologiche UCP – Doline*, *Componenti Geomorfologiche UCP – Geositi*, *Componenti Geomorfologiche UCP – Versanti*, *Componenti Geomorfologiche UCP – Grotte*.

### COMPONENTI IDROLOGICHE

**BP delle Componenti Idrologiche** - Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

- *Canale Piscopio (ad ovest dell'impianto)*
- *Fosso Canale di Altavilla (ad ovest dell'impianto)*

**UCP delle Componenti idrologiche** - Reticolo idrografico di connessione alla RER

- *Canale Piscopio (ad ovest dell'impianto)*
- *Canale in loc. T.ta. Canne (ad ovest dell'impianto)*
- *Canale Lame (a sud ovest dell'impianto)*
- *F.so La Castagna (a sud dell'impianto)*
- *Canale Paradiso (a sud dell'impianto)*

## ANALISI DELLA STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE

### COMPONENTI BOTANICHE E VEGETAZIONALI

**BP – Boschi**, sono diffusi e presenti nell'ambito in particolare ea sud e a nord dell'impianto, come ad est a ridosso del centro abitato di Maglie.

**UCP – Area di rispetto dei Boschi**, presenti in corrispondenza dei segnalati BP a sud e a nord dell'impianto e in corrispondenza delle zone boscate ad est presso il centro abitato di Maglie.

## ANALISI DELLE COMPONENTI DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURALISTICI

### UCP – Siti di rilevanza naturalistica

- *ZSC –Bosco Pecorara (Zona Speciale di Conservazione nel territorio di Scorrano)*

## ANALISI DELLA STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

### COMPONENTI CULTURALI ED INSEDIATIVE (art. 143, co. 1, lett. e D.lgs.42/2004)

### UCP – Paesaggi Rurali

L'area di impianto è limitrofa alle aree perimetrare nei territori di Cutrofiano e Scorrano ed è direttamente adiacente all'area perimetrata per il territorio comunale di Maglie.



## **UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa - Aree a rischio archeologico**

- *Necropoli di Padulano (a nord dell'impianto)*
- *Masseria Murichella (a nord dell'impianto)*
- *Masseria Caggiuga (a nord dell'impianto)*

## **UCP – Testimonianze della Stratificazione Insediativa - segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche**

Il PPTR individua, nel contesto paesaggistico dove è previsto il nuovo impianto fotovoltaico, una diffusa presenza di architetture, e testimonianze di insediamenti rurali che interessano in particolare la zona a nord e ad ovest rispetto all'area d'intervento. Tra queste in elenco non esaustivo si citano le seguenti componenti, per ognuna delle quali va considerata la relativa *Area di rispetto* che il PPTR individua quali ulteriori UCP:

- *la Masseria Castelli*
- *la Masseria Sidero*
- *la Masseria Isidoro*
- *la Masseria Schiatta*
- *la Masseria La Torre*
- *la Masseria San Rocco piccolo*
- *la Masseria Torremozza*
- *la Masseria Pleggi*
- *la Masseria Neviera grande*
- *la Masseria Neviera piccola*
- *la Masseria L'Astore*
- *la Masseria Appidè*
- *la Masseria S. Loi*
- *la Masseria Franite*
- *la Masseria Monaci*
- *la Masseria Francavilla grande*
- *la Masseria Pretore grande*
- *la Masseria Pretore piccolo*
- *la Masseria S. Aiola e Torre colombaia*
- *la Masseria Piscopio grande*
- *la Masseria Brandi*
- *la Masseria Piscopio piccolo*
- *la Masseria Pagliera*
- *la Masseria Bafari*
- *la Masseria Lame*
- *la Masseria Piglia*
- *la Masseria Congedo*
- *la Chiesa e la Cripta di San Giovanni Battista (chiesa rupestre di Cutrofiano)*
- *la Villa Galluccio*
- *Casino Mora*
- *Casino Don Lattanzio*

## **COMPONENTI DEI VALORI PERCETTIVI**

### **UCP – Coni visuali - luoghi panoramici e relativi coni visuali**



Le aree contermini al sito di progetto sono interessate dalla presenza di questa componente paesaggistica localizzata in particolare **nel comune di Corigliano d'Otranto (LE)**, denominata appunto "**Piano a nord est**" area situata a circa 500 m a nord dall'impianto in progetto.

### **UCP – Strade a valenza paesaggistica**

Ulteriori aree contermini all'impianto sono interessate dalla presenza di strade indicate dal PPTR quali **UCP strade a valenza paesaggistica**. In dettaglio si tratta di:

- *la Strada comunale della Pecora (a sud dell'impianto);*
- *la SS497 (ora strada provinciale 363 di Maglie-Santa Cesarea);*
- *SP64LE e SP157LE (ad est dell'impianto),*
- *la Strada vicinale Marcella (a nord dell'impianto verso Corigliano d'Otranto)*
- *la Strada Vicinale Padulana (a nord dell'impianto)*

Si rammenta che le NTA del PPTR della Regione Puglia definiscono gli *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP), come definiti dall'art. 7, comma 7 delle norme, e sono individuati e disciplinati dal PPTR stesso ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. **L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce, per il PPTR, riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.**

### **B. BENI ARCHEOLOGICI**

**Nell'area direttamente occupata dall'impianto di progetto** e nelle sue immediate adiacenze, **non insistono vincoli inerenti beni archeologici** ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

**L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un potenziale archeologico denso e diffuso**, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche

**Dalla valutazione** effettuata per l'impianto, la ricognizione di tali beni all'interno del buffer dei 5 km riporta un censimento alquanto denso.

#### **Provvedimenti di tutela archeologica:**

- *Necropoli di età medievale in Località Padulano, comune di Corigliano d'Otranto (n. 7665 del 01.06.1988 ai sensi dell'ex-art. 4 della L. 1089/39);*
- *Menhir in località Franite, comune di Maglie (DDR n. 184 del 23.09.2014);*
- *Loc. Specchiarella, comune di Scorrano (DDR n. 29 del 26.03.2014);*
- *Menhir in località Colamauri, comune di Melpignano (vincolo del 09.09.1989).*

#### **Segnalazioni di interesse archeologico da bibliografia o da atti d'Ufficio non censiti come UCP nel vigente PPTR:**

- *Necropoli di età altomedievale in località Rosemarine;*



- Villaggio dell'età del Bronzo in località Murge;
- Villa di età repubblicana, imperiale e tardoantica in Località Scacciato;
- Insediamento all'aperto del Neolitico recente e finale in località Morigine, Fondo Preti;
- I Dolmen Grotta; Dolmen Specchia; Dolmen Masseria Nuova; Dolmen Pino; Dolmen Canali; Dolmen Chianca; Dolmen Caroppo 1 e 2;
- Il Giacimento paleolitico nel fondo Cattè;
- Insediamento del Neolitico-Eneolitico in agro di Maglie;
- Necropoli tardoantica altomedievale in località Prefetto presso Masseria La Corte.

## ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

### BENI PAESAGGISTICI

In premessa si ribadisce che la valutazione degli impatti deve sempre considerare il progetto nel suo complesso e per le sue caratteristiche tecniche e dimensionali, che per l'impianto in argomento prevede la **realizzazione di 32.656 moduli captanti che raggiungono un'altezza massima di 4,20 metri**, poggianti su strutture metalliche *tracker* infisse nel terreno, fisse e mobili. **L'impianto inoltre è composto da opere accessorie e di connessione interna, da una nuova rete di viabilità interna, dalle opere di protezione e recinzione e dalle misure di mitigazione e compensazione oltre alle opere di illuminazione e sorveglianza previste, unitamente a tutte le opere necessarie alla connessione alla Nuova Cabina Primaria**, la cui realizzazione è parte integrante del progetto

**La superficie catastale interessata dall'impianto è di 22,27 Ha**, per la maggior parte **coperta dai pannelli captanti, ulteriori aree sono occupate dalla viabilità** di servizio interna all'impianto e ulteriori porzioni di suolo agricolo sono occupate dal volume e impiantistica tecnica a servizio dell'impianto, dislocati nei vari campi del sistema impiantistico. L'intera area è recintata.

L'area dell'impianto tecnologico così strutturata e parcellizzata in grandi macroaree (lotti funzionali), è quindi una rilevante e forte artificializzazione del contesto agricolo e della *texture* storica del contesto paesaggistico coinvolto.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborati 5.10 e 5.11 del PPTR, sez C2).

Valutata quindi la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 di riferimento, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, si rappresenta quanto segue.

### Obiettivi di Qualità Paesaggistica del PPTR

Per l'attuazione dell'obiettivo 4 "*Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

*"Riquilibrare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"*.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di ulteriori elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame; il progetto propone la mitigazione del campo attraverso



l'introduzione di una barriera perimetrale di "siepi lineari di piante autoctone di Olivo Favolosa e di Olivo Leccino" sviluppata lungo l'intero perimetro dell'impianto.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;**
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

**Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1**, per valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, sono definite le seguenti direttive:

"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- **incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;**
- **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole".**

Con il progetto in valutazione, che interessa una notevole superficie complessiva, pari a 22,27 Ha, tutta direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti molti elementi artificiali (stringhe porta moduli fotovoltaici, cabine di trasformazione e consegna, connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR.**

Inoltre, il suddetto impianto, previsto in esercizio per una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto paesaggistico di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema diffuso delle masserie storiche sopra elencate, si sottolinea l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi.

Si valuta in proposito che **il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto** (ivi comprese le mitigazioni) **e il sistema masserizio**, in particolare per le masserie più in prossimità ai lotti di intervento, **contribuirebbe a sminuire i valori culturali e paesaggistici degli immobili tutelati come UCP dal PPTR e delle relative aree di rispetto**, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto sono in diretta adiacenza ad aree perimetrare dal PPTR come *Paesaggi Rurali* e che tale individuazione, definita spazialmente da un perimetro ben preciso, non si può non considerare potenzialmente inficiata da un intervento di trasformazione antropico che permarrà in situ per un lungo periodo di tempo, come quello in esame, e che da tali aree sarebbe visibile direttamente , (ivi comprese le opere di recinzione, quelle illuminotecniche e le opere di mitigazione vegetazionale).



**In merito alle opere di recinzione e mitigazioni proposte**, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto fotovoltaico, **costituiscono elemento di notevole impatto e di alterazione e frammentazione delle ampie visuali** aperte dai principali percorsi interpoderali e dalle strade che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

**A tal proposito è necessario ricordare che le opere di mitigazione devono tendere ad integrare l'intervento nel contesto**, rendendo lo stesso conseguente alla struttura morfologica e identitaria dei luoghi, **non devono limitarsi a nascondere** con artefatti elementi incongrui per natura e materiale che, nella maggior parte dei casi, aggravano gli impatti al patrimonio paesaggistico presente e tutelato.

**Le mitigazioni proposte dal progetto**, pur contribuendo a rendere meno visibile alcune parti dell'impianto, **contribuiscono all'effetto straniamento** che l'intervento determina rispetto al contesto paesaggistico che lo ospita, anche a causa della sua enorme dimensione.

Inoltre si aggiunga che nelle aree contermini sono presenti tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza dell'impianto ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni e cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione e per materiali costitutivi.

Inoltre si ritiene opportuno sottolineare, come verificabile dalle *"panoramiche post operam prodotte"* che l'impianto proposto, nonostante sia ubicato su aree attualmente non coltivate, inficia nel complesso il paesaggio agricolo in cui è inserito che, come già evidenziato, è ricco di componenti paesaggistiche che lo caratterizzano come rurale, con un diffuso e prevalente uso del suolo agricolo.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 4 metri, costituisce elemento di criticità. Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cosiddetti "cabinati", sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale).

Si rileva che gli impatti descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, la quale, pur non fruita nella quotidianità, costituisce strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, cumulata a quella degli impianti circostanti a cui lo stesso si somma e la conformazione del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

**L'impianto fotovoltaico proposto si configura in tutta evidenza come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio** circostante nonché **detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione del territorio** che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

**Pertanto il progetto in esame produce impatti negativi e significativi sul paesaggio e sui beni culturali, mentre risulterebbe necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali**, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

**Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C della Scheda d'Ambito Tavoliere Salentino**, prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogο contrasto si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono



“sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio.

## BENI ARCHEOLOGICI

L’area presa in esame, come evidenziato nei paragrafi precedenti, è interessata dalla presenza di aree tutelate con provvedimento di tutela archeologica o censite come UCP (area a rischio archeologico o segnalazioni archeologiche) nel vigente PPTR, nonché dalla presenza di numerose evidenze edite o comunque note agli atti della Soprintendenza territorialmente competente, si caratterizza per la fitta presenza di testimonianze nel tessuto insediativo che e patrimoniale archeologico che spaziano dall’età preistorica all’età tardo medievale, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in epoca preistorica e protostorica.

Nel caso del comprensorio territoriale in esame, ancora oggi, sono leggibili ed evidenti, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e le tracce dell’evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

**Valutato ciò**, si rappresenta che in assenza di una carta del rischio archeologico che integri il quadro di conoscenze note con quelle reperibili attraverso l’analisi della cartografia storica, la fotointerpretazione, le ricognizioni di superficie, non si può formulare una compiuta valutazione degli impatti reali su eventuali evidenze ancora conservate nell’area interessata dal progetto in esame, impatti che potrebbero quindi, nella realtà, essere anche maggiori rispetto a quelli qui valutati: in considerazione del fatto che le opere in progetto ricadono in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e da una presenza antropica diffusa nelle aree circostanti, non si può escludere un potenziale impatto negativo sul patrimonio archeologico potenzialmente ancora conservato nel sottosuolo.

## VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO: AREE IDONEE

**Con riferimento alle aree idonee** come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall’art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, **si rileva che il progetto ricade in area idonea**, pur interferendo le strutture d’impianto e il suo cavidotto **con un’area a forte potenziale archeologico**. Le numerose evidenze edite o comunque note agli atti della Soprintendenza competente, caratterizzano l’area per la fitta presenza di preesistenze del tessuto insediativo con testimonianze che spaziano dall’età preistorica all’età tardo medievale, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in epoca preistorica e protostorica. Inoltre nel merito dell’impatto sul potenziale archeologico coinvolto, anche i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un il quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili alle diverse epoche storiche, che hanno interessato l’ambito territoriale di progetto.

**È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, **che all’art 2 ribadisce: “L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”**



## CONCLUSIONI IN MERITO ALLA ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI SUL PATRIMONIO CULTURALE

Per quanto espressamente descritto nei punti precedenti, quindi, il progetto in esame produce impatti paesaggistici negativi e significativi sul contesto di riferimento, laddove, invece, risulta necessario tutelare attraverso le indicazioni normative del PPTR i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali che compongono gli ambiti paesaggistici.

**Si ritiene, pertanto, che le opere in progetto siano in contrasto con le Direttive e gli indirizzi contenuti nella Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico del Tavoliere Salentino** secondo la quale si indicano azioni di tutela dell'integrità dei contesti rurali, *“incentivando le produzioni tipiche e le cultivar storiche”* con particolare riferimento a piani e progetti *“di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici che occupano grandi superfici”*. **In particolare il progetto appare in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR** che considerano *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”* (cfr. Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3).

In merito alla possibilità di prescrivere adeguamento o alternative progettuali al progetto fotovoltaico in esame, per quanto sopra espresso e valutato, non è possibile indicare modifiche progettuali tali da determinare un parere favorevole, stante la natura stessa dell'intervento, la sua dimensione e forma e posizione nel territorio, il considerevole consumo di suolo agricolo determinato, se non una sua delocalizzazione in un'area paesaggisticamente meno di pregio e compatibile con le indicazioni normative nazionali e del PPTR della Regione Puglia.

## ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni), interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico ampio e ancora integro, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime. La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'impianto previsto mal si armonizzerebbe con il contesto** anche perché contrasterebbe percettivamente con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici fortemente identitari;
- **Il progettato impianto e agli impianti FER già esistenti**, nel loro insieme **si configurerebbero quali strutture capaci di imporre una radicale e stravolgente modifica**, oltre che dell'aspetto agrario e naturalistico anzidetto, anche delle valenze culturali del territorio. **Le strutture** che compongono l'impianto sono macroscopicamente prevalenti rispetto a qualunque altro manufatto preesistente in tutto il contesto territoriale circostante e dunque **costituirebbero 'oggetti' del tutto incongrui** rispetto ad un ambito fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura;
- **L'area di intervento**, dallo studio presentato, **non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. **L'analisi svolta dalla Società proponente circa le alternative di**





localizzazione, non tiene conto di quanto riportato nel suddetto paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;

- **L’intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all’inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). **Il layout di progetto proposto non è assumibile come progetto di paesaggio**, in quanto non corrisponde a *“la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico”* (cfr. Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f) D.M. 10.09.2010).

**Si rammenta**, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La *“forma visibile”* del *“paesaggio”* è solo una componente di quest’ultimo. Il **“territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari, e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e culture, ma anche in forma mentale e cognitiva.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte viva e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva. Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandissime dimensioni che il progetto in argomento intende installare.

**Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.**

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

**Per tutte le motivazioni sopra esposte**, in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e riportate sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, **si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell’area interessata**, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio**



## PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza di 19,593 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melpignano (LE), proposto dalla Società CCEN Melpignano s.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

*giovanni.manierielia@cultura.gov.it*



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR  
(Dott. Luigi LA ROCCA)

